

Deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2018, n. 39-7612

Legge regionale 5/2018, articolo 11 "Comitati di gestione degli ATC e dei CA". DGR 28 dicembre 1998, n. 10-26362 e ss.mm.ii. "Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata". DGR 02 marzo 1998 n. 5-24032 e ss.mm.ii. "Statuto tipo degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini". Modifiche.

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Premesso che:

la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i. (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) prevede, in particolare:

- all'art. 10 (Piani faunistico-venatori), sulla destinazione differenziata del territorio agro-silvo-pastorale regionale, che individua nei comprensori omogenei il livello di programmazione sub-provinciale cui fare pertanto riferimento per i vari istituti faunistici previsti dalla legge, ivi compresi gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) ed i Comprensori Alpini (CA);

- all'art. 14 (Gestione programmata della caccia), commi 8, 9, 10 e 11 sugli organi direttivi degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini, che ne stabilisce le facoltà, la composizione e le attività;

l'articolo 40 della legge regionale 5/2012, prevede al comma 2 che, a seguito dell'abrogazione della legge regionale 70/1996, gli atti adottati in attuazione della legge regionale 70/1996 e successive modifiche, nonché quelli adottati in attuazione della legge regionale 53/1995 conservano validità ed efficacia;

in data 21 giugno 2018, è entrata in vigore la nuova legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria", che, introducendo una nuova regolamentazione di tutta la materia, va ad abrogare l'art. 40 della legge regionale n. 5 del 4.5.2012.

Richiamate:

la DGR 28 dicembre 1998, n. 10 – 26362 e ss.mm.ii, , con la quale, ai sensi dell'art. 16 dell'abrogata l. r. 70/96, sono stati determinati i "Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata";

la DGR 02 marzo 1998 n. 5-24032 e ss.mm.ii con la quale è stato approvato lo Statuto tipo degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini;

la DGR n. 28-7183 del 06 luglio 2018 con la quale è stata approvata la nuova formulazione dell'articolo 3 dell'allegato alla DGR 28 dicembre 1998, n. 10 – 26362 e tenuto conto della prossima scadenza dei Commissari, è stato demandato al Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura di attivare le procedure per la designazione e la successiva nomina dei componenti dei Comitati di gestione degli ATC e CA.

Preso atto che è in corso il procedimento di designazione e nomina dei Comitati di gestione degli ATC e CA, in capo alle Amministrazioni provinciali e alla Città metropolitana di Torino (come da documentazione agli atti del Settore A1709B).

Ritenuto, sulla scorta del precedente procedimento di nomina dei componenti dei Comitati di gestione degli ATC e CA, di modificare nel seguente modo:

- L'articolo 5 dell'allegato alla DGR 02 marzo 1998 n. 5-24032 e ss.mm.ii "Il Presidente" inerente la nomina del Presidente e Vice-presidente del Comitato di gestione atteso che la

norma attuale prevede un numero legale di due terzi (quorum) che ha reso difficoltoso nella precedente tornata l'elezione in tempi rapidi di tali organismi. La modifica introduce una seconda convocazione con un numero legale inferiore (quorum) rispetto alla prima convocazione.

- l'articolo 4 comma 1 e l'articolo 6 comma 4 dell'allegato alla DGR 28 dicembre 1998, n. 10 – 26362 e ss.mm.ii, nella parte in cui prevede la decadenza di un componente del Comitato di gestione con la revoca da parte dell'ente, associazione e organizzazione che ha provveduto alla designazione, le modifiche proposte introduce la giusta causa quale requisito per procedere alla revoca ai fini di una maggiore tutela per i componenti nominati;
- l'articolo 7 comma 3 dell'allegato alla DGR 28 dicembre 1998, n. 10 – 26362 e ss.mm.ii, e l'articolo 9 dell'allegato alla DGR 02 marzo 1998 n. 5-24032 e ss.mm.ii che prevedono per il Consiglio esecutivo la composizione di sei membri, composizione calcolata sulla base della previgente normazione che prevedeva per tutti gli ATC e CA una composizione di 20 componenti e che oggi a seguito del mutato quadro normativo (legge regionale 5/2018 e DGR n. 33-3978 del 26.09.2016) varia a secondo degli ATC e CA accorpati.

Ritenuto pertanto, per quanto sopra descritto, di modificare l'articolo 4 comma 1, l'articolo 6 comma 4 e l'articolo 7 comma 3 dell'allegato alla DGR 28 dicembre 1998, n. 10 – 26362 e ss.mm.ii e gli articoli 5 e 9 dell'allegato alla DGR 02 marzo 1998 n. 5-24032 e ss.mm.ii.

Richiamato, inoltre, che, ai sensi dello stesso articolo 11, comma 2, della citata legge regionale 5/2018, si rinvia ad un successivo provvedimento della Giunta regionale la disciplina organica, dei Criteri sul funzionamento, le attività e l'organizzazione dei Comitati di gestione in sostituzione di quelli attualmente in vigore.

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Per quanto sopra premesso e considerato;

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

di modificare, sulla base delle considerazioni in premessa:

a) l'allegato alla DGR 28 dicembre 1998, n. 10 – 26362 e ss.mm.ii "Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata" come segue:

- 1) all'articolo 4 comma 1 dopo la parola "revoca" sono inserite le parole: "per giusta causa";
- 2) all'articolo 6 comma 4 dopo la parola "revoca" sono inserite le parole: "per giusta causa";
- 3) il comma 3 dell'articolo 7 primo periodo è sostituito dal seguente: "Il Comitato di gestione formato da 10 o 20 componenti può eleggere nel suo seno un Consiglio esecutivo composto da 6 componenti, due in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole, due in rappresentanza delle associazioni venatorie, uno in rappresentanza delle associazioni di protezione

ambientale e uno in rappresentanza degli enti locali. Nei Comitati di gestione formati da 30 componenti il Consiglio esecutivo è composto da 10 componenti, tre in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole, tre in rappresentanza delle associazioni venatorie, due in rappresentanza delle associazioni di protezione ambientale e due in rappresentanza degli enti locali.”;

b) l'allegato alla DGR 02 marzo 1998 n. 5-24032 e ss.mm.ii. “Statuto tipo degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini”. come segue:

1) all'articolo 5 comma 3 dopo le parole “*Comitato di gestione.*” sono inserite le seguenti:” *Dalla seconda convocazione in poi è sufficiente la partecipazione della metà più uno dei componenti.*”

2) il comma 1 dell'articolo 9 primo periodo è sostituito dal seguente: “*Il Comitato di gestione formato da 10 o 20 componenti può eleggere nel suo seno un Consiglio esecutivo composto da 6 componenti, due in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole, due in rappresentanza delle associazioni venatorie, uno in rappresentanza delle associazioni di protezione ambientale e uno in rappresentanza degli enti locali. Nei Comitati di gestione formati da 30 componenti il Consiglio esecutivo è composto da 10 componenti, tre in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole, tre in rappresentanza delle associazioni venatorie, due in rappresentanza delle associazioni di protezione ambientale e due in rappresentanza degli enti locali.*”;

- di dare atto che fino all'approvazione del provvedimento di cui al comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 5/2018, si applicano le disposizioni di cui all'allegato alla DGR 28 dicembre 1998, n. 10 – 26362 e ss.mm.ii., ove non contrastanti con la legge regionale medesima né con il presente provvedimento;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

I Comitati di gestione degli ATC e dei CA sono tenuti ad accogliere tali modifiche apportandole ai propri statuti, ai fini del mantenimento del riconoscimento della personalità giuridica.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)